

Verbale di accordo

In data 18 ottobre 2018 presso la sede IN.I.T srl in via Pontani 33 – Perugia si sono incontrati:

- Le Società IN.I.T srl con sede legale In Perugia, Ecobyte Technology S.r.l. con sede legale In Perugia e Novustech S.r.l. con sede legale in Milano , qui rappresentate, giusta delega da parte del legale rappresentante delle predette Società sig. Ennio Baracetti, da Enrico Iaquinta e da Maurizio Valente.
- Le OO.SS della FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL nelle persone rispettivamente di Riccardo Giullivi, Valerio Natili e Maria Ermelinda Lucchetti, e le OO.SS della FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL nelle persone rispettivamente di Riccardo Coccolini, Gianni Cecchetti e Daniele Brizi

Premesso che



- Che con comunicazione di data 7 settembre 2018 le Società hanno attivato la procedura sindacale prevista dall'art. 47 della legge 428/1990;
- I contenuti della predetta comunicazione vengono integralmente richiamati nel presente accordo;
- Le OO.SS hanno richiesto un incontro al fine di esaminare le modalità inerenti il programmato trasferimento;

Tutto ciò premesso e considerato le parti si danno reciprocamente atto del corretto espletamento e dell'esito positivo della procedura di cui al citato art. 47 Legge 428/1990.

Viene inoltre confermato che in relazione alla programmata fusione per incorporazione di Ecobyte Technology S.r.l. (Incorporata) e Novustech S.r.l. (Incorporata) in IN.I.T srl (Incorporante) non vi saranno conseguenze sotto il profilo economico e sociale per i lavoratori coinvolti, restando immutate le condizioni economiche e normative applicate verrà mantenuta l'anzianità aziendale e verrà trasferito il trattamento di fine rapporto accantonato, oltre che i ratei di ferie e permessi maturati e non goduti.

A tal fine si conviene che:

1. ai lavoratori di Novustech S.r.l. e Ecobyte Technology S.r.l. verrà mantenuto il CCNL attualmente in essere.



2. ai lavoratori di IN.I.T, anche in considerazione della necessità di creare presso l'unità produttiva di Perugia condizioni di omogeneità per i lavoratori ivi addetti e tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale applicata dalla altre Società del Gruppo PA, si prevede di applicare dalla data del trasferimento, il CCNL Metalmeccanica-Confapi, salvaguardando comunque il trattamento economico attualmente riconosciuto e conservando l'anzianità conseguita ai fini contrattuali. In particolare si conviene sulle seguenti condizioni di armonizzazione:

a) I lavoratori di IN.I.T, attualmente inquadrati sulla base di quanto prevede il CCNL Metalmeccanica-Federmeccanica, saranno reinquadrati con il CCNL Metalmeccanica-Confapi sulla base della seguente tabella di equiparazione:

CCNL Metalmeccanica-Federmeccanica - livelli	CCNL Metalmeccanica-Confapi -livelli
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
5 super	6
6	7
7	8
8 Quadro	8 Quadro

- b) Per i lavoratori IN.I.T, fermo restando che il trasferimento non potrà comportare perdite retributive, le differenze in negativo tra l'attuale minimo contrattuale previsto dal CCNL Metalmeccanica-Federmeccanica e il minimo contrattuale previsto dal CCNL Metalmeccanica-Confapi, saranno assorbite, fino a concorrenza dagli eventuali importi di superminimo attualmente erogato individualmente.
- c) Per i lavoratori IN.I.T, fermo restando il mantenimento della anzianità di servizio già maturata, verrà conservata l'anzianità di servizio anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero degli stessi. Gli importi già erogati a titolo di scatti di anzianità rimarranno definiti negli importi in essere al momento del trasferimento. Gli scatti maturati successivamente al trasferimento saranno erogati sulla base di quanto prevede il CCNL Metalmeccanica-Confapi ed in coerenza con il reinquadramento di cui sopra.



- d) Fino alla data del 31 dicembre 2019 in caso di malattia, ai lavoratori IN.I.T in forza al 31 ottobre 2018, il relativo trattamento economico rimarrà disciplinato, in via transitoria, dalle norme del CCNL Metalmeccanica-Federmecanica. Dalla data del 01 gennaio 2020 il trattamento economico spettante in caso di malattia sarà per tutti i lavoratori disciplinato dal CCNL Metalmeccanica-Confapi.
- e) Per tutti i lavoratori IN.I.T in forza alla data del 31/10/2018, l'importo da erogare a titolo di "welfare contrattuale" con le condizioni di cui al CCNL Metalmeccanica-Confapi, sarà aumentato -per il solo 2019- di Euro 50,00 su base annua, per un totale individuale pari ad Euro 200,00.
- f) Per il lavoratore IN.I.T già assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, ferma restando l'applicazione del CCNL Metalmeccanica-Confapi così come sopra previsto, rimarranno invariati i termini di durata, le condizioni e le modalità formative disciplinate nel contratto di assunzione fino alla scadenza dello stesso.
- g) Per i lavoratori IN.I.T che, dopo il trasferimento, saranno inquadrati al 2° livello del CCNL Metalmeccanica-Confapi l'Azienda si impegna al passaggio al 3° livello entro la data del 30/06/2019, previa verifica delle mansioni effettivamente svolte e delle competenze acquisite.
- h) L'Azienda manifesta la sua disponibilità ad incontrarsi entro la fine del mese di marzo 2019 con le OO.SS per valutare la definizione di parametri ed obiettivi legati alla produttività/risultato.

3. Per i lavoratori delle Società coinvolte nel trasferimento il luogo di lavoro permarrà nelle sedi attuali


Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Per

IN.I.T srl


Ecobyte Technology S.r.l.

Novustech S.r.l.



Per

FILCAMS CGIL




FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

Per

FIOM CGIL



FIM CISL



UILM UIL

